

Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà

Il Regolamento dell'ATS di Senigallia sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali e sociosanitari

Il Regolamento recentemente approvato pone questioni di legittimità (vengono introdotte norme, in contrasto con la normativa ISEE che il Regolamento stesso dichiara di voler applicare) e di equità (i livelli di contribuzione previsti, in alcuni servizi, sono tali da limitarne fortemente l'accesso). Per l'uno e l'altro motivo sarebbe auspicabile, da parte dei Comuni, la sospensione del Regolamento, anche per evitare che, a seguito di ricorso, possa farlo la magistratura

Con la [delibera 1 del 4 ottobre 2017](#) e il successivo [Regolamento](#) l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia ha definito i criteri di accesso e compartecipazione al costo dei servizi sociali e sociosanitari.

Di seguito, evidenziamo alcuni contenuti ritenuti significativi¹ nello specifico dei servizi rivolti alle persone con disabilità e anziani non autosufficienti. Per non appesantire il testo abbiamo limitato all'indispensabile la citazione di parti dell'articolato, per le quali rimandiamo alla lettura del Regolamento.

Contenuti

Il Regolamento (art. 15) specifica come la quota di contribuzione sia "rapportata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" come previsto dal [DPCM 159/2013](#); successivamente, ai commi 7, 8, 9, 10, vengono definiti i criteri di compartecipazione al costo del servizio. Viene determinata una soglia di esenzione totale per l'anno 2017, pari a € 6.524,57, ed una soglia massima, relativa allo stesso anno e pari a € 26.098,28, che determina l'assunzione dell'intero costo del servizio. Stabiliti i confini, viene indicata la modalità di calcolo della contribuzione (% sulla base del costo della prestazione). La formula utilizzata è la seguente

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Ma, dopo aver indicato l'utilizzo dell'ISEE (che ricordiamo costituisce livello essenziale delle prestazioni - art. 2, DPCM 159) quale strumento di valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione, l'art. 19, "La responsabilità solidale e volontaria della Famiglia", cambia radicalmente le carte in tavola, con la previsione del coinvolgimento dei "tenuti agli alimenti" (art. 433 c.c.)². Nel rimandare alla lettura integrale dell'articolo, pare opportuno riportare, tanto pare abnorme, il comma 5: "In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno ovvero di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero".

Con il contenuto dell'articolo 19, non si capisce più quale valore abbia il riferimento all'ISEE. La contribuzione viene, infatti, calcolata con riferimento a tale Indicatore (art 15), ma poi viene chiesto di contribuire anche a chi non fa parte del nucleo di riferimento. Prendiamo, ad

¹ In calce alla scheda rimandiamo ad alcuni approfondimenti in tema di ISEE.

² Va ricordato che il nucleo di riferimento è quello previsto nella normativa ISEE e dunque a nessun altro, al di fuori di tale nucleo, può essere chiesto di compartecipare. Tanto meno ai parenti "tenuti agli alimenti". E' francamente stupefacente come, ancora oggi, nonostante la chiarezza della normativa e in presenza di innumerevoli sentenze della magistratura in tema di obbligazione alimentare, si adottino atti che contengono queste indicazioni.

esempio, l'articolo 30, riguardante il servizio di assistenza domiciliare: nel caso di persona maggiorenne con disabilità o non autosufficienza, l'ISEE di riferimento è quello sociosanitario. In questo caso quindi il nucleo è costituito dal beneficiario, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti, il nucleo di riferimento è quello del solo beneficiario. Ora, da un lato il Regolamento non chiarisce se il nucleo di riferimento è quello ordinario o quello ristretto ma se anche venisse esplicitato che fosse (come dovrebbe essere) il secondo, con i contenuti dell'articolo 19 verrebbero chiamati a contribuire anche figli non conviventi, fratelli, genitori, generi, nuore, suoceri.

Altra questione è invece quella riguardante **la quota di contribuzione sul costo del servizio**. Prendiamo, ad esempio, il caso dell'educativa extrascolastica per minori (art. 36). In questo caso la normativa ISEE prevede che il nucleo di riferimento sia quello ordinario.

Qui la questione si pone riguardo all'entità della compartecipazione, stante il parametro assunto dal Regolamento (la percentuale sul costo della prestazione). In questo caso è evidente la delicatezza della questione, perché si corre il rischio di richiedere compartecipazioni sul costo orario, tali da determinare il non ingresso o l'abbandono dei servizi. Ad esempio, con valore ISEE di 20.000 euro, si verrebbe a pagare il 52% del costo orario della prestazione educativa: più di 10 euro all'ora. Chi, in una situazione di questo genere, continuerebbe a mantenere il servizio? Se anche il Regolamento fosse giuridicamente legittimo, la scelta gravissima, determinerebbe l'espulsione delle persone con disabilità, che vivano in una famiglia con redditi medio alti, dedicando il servizio soltanto alle persone con famiglie meno abbienti (persone disabili in nuclei poveri). Alimentando quindi un mercato di prestazioni "in nero", prive di supervisione pubblica e di raccordo con il contesto comunitario.

Infine alcune considerazioni riguardanti i servizi residenziali (art. 37) e diurni (40).

Residenziale. Vale quanto già detto con riferimento ai contenuti dell'articolo 19. Si indica un nucleo familiare, ai fini del calcolo ISEE, ma poi si coinvolge, ai fini della contribuzione, i *tenuti agli alimenti*. Si riporta, inoltre, quanto indicato al comma 3. *“Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria”*. Quindi l'ente locale integra la retta nel momento in cui “un servizio pubblico” certifichi una condizione di rischio. Se questa condizione non viene certificata, l'integrazione non viene - conseguentemente - prevista.

Da segnalare poi il punto 4.6, nel quale si specifica che l'ente locale interviene quando il patrimonio mobiliare della persona è inferiore a 3500 euro. Queste e altre indicazioni non sono riconducibili alla normativa ISEE, che è, ad oggi, il riferimento unico per la determinazione della contribuzione alle prestazioni sociosanitarie. Infine, in questo caso, non viene utilizzata la formula con cui si calcola la percentuale di contributo a carico dell'utente parametrata sul costo del servizio. L'obiettivo, abbastanza palese, sembra essere quello di congegnare uno strumento che permetta il recupero massimo del “costo retta”, a partire dai redditi del beneficiario, allargandolo poi, come detto, agli obbligati agli alimenti.

Diurno. Qui si recupera la formula per definire l'entità della contribuzione, ma si inserisce come quota fissa di base, una contribuzione di 130 euro, a prescindere dal valore ISEE del beneficiario, quand'anche esso fosse pari a zero. A questa quota si aggiunge poi la percentuale calcolata con il sistema sopra indicato. Il parametro dei 130 euro viene individuato prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di accompagnamento, proporzionata alle ore di

frequenza del Centro (frequenza e trasporto). In sostanza, l'effetto è togliere l'indennità per il periodo di frequenza del centro diurno. Si tratta di una vecchia ipotesi regionale (quella della [quota fissa](#) per CD disabili) poi abbandonata. Senigallia ora la riprende, collocandola in un regolamento, e determinando così un'ulteriore modalità di calcolo della contribuzione, quando è evidente che sia l'ISEE il punto di riferimento da utilizzare. Va aggiunto inoltre un altro aspetto rilevante, relativo ai centri diurni disabili (CSER), che il Regolamento sembra non prendere in considerazione. La contribuzione a carico dell'utente viene calcolata sulla quota sociale a carico del Comune (comma 4), che però non è identica per tutti gli utenti del Centro (per un approfondimento vedi [qui](#) e [qui](#)) pur essendo tutte persone nella stessa condizione. Infatti la quota sanitaria è pari al 70% della tariffa fino a 10 utenti. Per il numero eccedente 10, l'ASUR forfetariamente eroga soltanto una quota di € 15,10 euro. Nell'ATS 8 di Senigallia sono attivi 4 Centri Diurni per complessivi 70 posti. La capacità recettiva è di 16, 14, 16, 24. Per 40 utenti la quota sociale è di € 18,60 giorno; per gli altri 30 (posta la stessa tariffa di 62) la quota sociale è € 46,90. Per questi ultimi quindi la compartecipazione sarà calcolata su una quota 3 volte maggiore degli altri! Sarà interessante verificare come alle 30 famiglie frequentanti uno stesso servizio, si comunicherà che, a parità di reddito e di condizione di disabilità, la quota di contribuzione sarà 3 volte maggiore!

Conclusioni

Come detto in premessa, l'obiettivo di questa analisi non è approfondire per intero il provvedimento, ma evidenziarne alcuni aspetti legati allo specifico tema della compartecipazione. Emergono due aspetti: 1) dichiarare l'applicazione della normativa ISE, per il calcolo della contribuzione, ma poi derogarne l'uso nei fatti, attraverso il coinvolgimento di soggetti, ai quali non può essere chiesta tale contribuzione economica; 2) prevedere percentuali di compartecipazione tali, da estromettere o non far accedere le persone ai servizi.

Per le une e le altre ragioni, pare necessario che l'Ambito sociale territoriale 8 sospenda, con specifica delibera, l'esecutività dell'atto e lo ridiscuta con tutti i soggetti coinvolti, a partire da chi tali servizi li fruisce. Eviterà così che, con un ricorso, sia con tutta probabilità la magistratura a determinarne il blocco.

Per approfondire

- [TAR Lombardia. Normativa ISEE prevale su regolamentazione locale](#)
- [TAR Lombardia. Comune rispetti normativa ISEE](#)
- [Sempre ISEE ristretto per Centri diurni disabili](#)
- [ISEE e servizi residenziali](#)
- [ISEE e persone con disabilità](#)
- [Nuovo ISEE, ma quanto mi costi?](#)
- [ISEE e servizi residenziali](#)
- [ISEE. Circolare INPS](#)
- [Sull'applicazione dell'Isee nei servizi residenziali](#)
- [Isee e residenzialità. Voto di povertà](#)
- [Campo di applicazione dell'ISEE ristretto](#)

Le schede dell' [Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche del Gruppo Solidarietà](#)

Sostieni il Gruppo Solidarietà con il 5 x 1000, CF 91004430426

